


18/11/2021



AS 2426

Conversione in legge del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".

Proposte di emendamenti

Sommario

Nota di accompagnamento agli emendamenti al Decreto Fiscale.....	3
1. Norma interpretativa su riconoscimento agevolazioni IMU per abitazione principale (art. 13, comma 2, DL 6 dicembre 2011 n. 201 e art. 1, comma 741, legge 27 dicembre 2019 n. 160)	4
2. Sanatoria ritardi comunicazione/pubblicazione delibere.....	4
3. Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria.....	5
4. Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti	6
5. Atti di accertamento esecutivo del gestore dei rifiuti.....	7
6. Revisione dei termini di deliberazione TARI.....	7
7. Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate (co.1091, l. 145/2018).....	8
PACCHETTO MODIFICHE CUP	9
8. Determinazione tariffe massime CUP	9
9. Definizione aree comunali	9
10. Presupposti del canone	10
11. Canone relativo alla diffusione messaggi pubblicitari.....	10
12. Modifiche all'apparato sanzionatorio.....	11
13. Rideterminazione canone per infrastrutture di comunicazione (antenne telefonia/telecomunicazioni).....	11



Nota di accompagnamento agli emendamenti al Decreto Fiscale

In un quadro certamente complesso e tuttora segnato dagli effetti della pandemia, pur rinviando alla sessione di Bilancio la proposta di interventi di più ampio respiro sull'assetto complessivo della finanza locale – che riguardano a titolo esemplificativo l'attenuazione dei vincoli da FCDE ed i percorsi di ristrutturazione del debito locale – l'ANCI avverte l'esigenza, con riferimento al provvedimento in oggetto, di intervenire su specifici aspetti che attengono sia ad aspetti procedurali, concernenti prioritariamente i termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti dei tributi comunali, sia a modifiche della disciplina sostanziale dei singoli tributi e tariffe.

Un primo auspicato intervento di carattere urgente è quello che riguarda la **proroga dei termini per l'efficacia degli atti deliberativi dei Comuni in materia di aliquote e regolamenti dei tributi comunali**. Già nel corso del 2020 i termini ordinari di inserimento e pubblicazione nel portale del MEF sono stati prorogati con legge a causa delle note vicissitudini legate all'emergenza sanitaria da Covid-19. Pur in quadro di relativo miglioramento, anche il 2021 si è connotato per le medesime difficoltà di gestione, soprattutto con riferimento alla TARI il cui quadro regolatorio, più volte interessato dagli interventi di ARERA, ha fortemente impattato sulla capacità degli enti di addivenire a rapide deliberazioni.

Il complesso quadro regolatorio che interessa la TARI, giustifica, inoltre, secondo la posizione dell'ANCI, la necessità, a decorrere dal 2022, di **disgiungere dai termini di approvazione concernenti la generalità dei tributi comunali, il termine per l'adozione del PEF/tariffe/regolamenti Tari e Tari** corrispettivo, individuando uno specifico termine compatibile sia con la gestione del prelievo che con le complesse attività di aggiornamento del PEF sulla base dei nuovi criteri determinati dall'ARERA.

Rimanendo sul versante degli interventi riguardanti aspetti procedurali, sia pure collegati ad aspetti concernenti il potenziamento della riscossione, l'ANCI ritiene necessario intervenire nel senso di rendere possibile l'adozione dei **programmi di potenziamento ed incentivazione delle attività di recupero dell'evasione sui tributi locali anche ai Comuni che deliberano il bilancio di previsione entro i termini di cui all'art. 151, co.1, ma oltre il termine ordinario del 31 dicembre**, quando questo venga prorogato a norma dello stesso comma, o da specifico intervento normativo.

Si ritiene infatti che la facoltà in questione debba poter concorrere al processo di formazione delle previsioni anche nei casi indicati, evitando una discriminazione che pur costituendo un incentivo all'accorciamento del percorso di approvazione del bilancio, rappresenta tuttavia una incongrua penalizzazione che deriva da difficoltà spesso indipendenti dalla volontà dell'ente.

In riferimento alla disciplina sostanziale dei tributi/tariffe comunali, si segnala la prioritaria necessità di intervenire sia sulla disciplina dell'IMU sia, ben più estesamente, sul dettato normativo concernente il nuovo Canone Unico Patrimoniale.

Con riferimento all'IMU riteniamo necessario chiarire che **nel caso di presenza di più di un immobile abitativo nell'ambito dello stesso nucleo familiare, una sola unità immobiliare debba essere considerata quale abitazione principale** a prescindere dal luogo di residenza dei componenti.

Con riferimento al Canone Unico Patrimoniale, in particolare, il primo anno di applicazione sta palesando una serie di criticità normative, peraltro già a suo tempo segnalate dall'ANCI, che si stanno traducendo in altrettante difficoltà applicative riguardanti tanto l'individuazione in concreto di taluni presupposti impositivi quanto l'adeguata quantificazione della tariffa – con profili di incertezza estesi anche alla corretta individuazione del soggetto attivo titolare di tale potestà (Comuni o Province) – che impongono corrispondenti e tempestivi interventi correttivi.



1. Norma interpretativa su riconoscimento agevolazioni IMU per abitazione principale (art. 13, comma 2, DL 6 dicembre 2011 n. 201 e art. 1, comma 741, legge 27 dicembre 2019 n. 160)

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

“Articolo 16-bis. Norma interpretativa su riconoscimento agevolazioni IMU per abitazione principale”

L'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e l'art. 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che, anche qualora i componenti del nucleo familiare risiedano in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.

Motivazione

Il tenore letterale della norma di esenzione dall'IMU degli immobili adibiti ad abitazione principale del nucleo familiare limita il diritto ad usufruire dell'esenzione qualora membri del nucleo stabiliscano residenza anagrafica in comuni diversi, anche contigui, esenzione invece riconosciuta, per un solo immobile, qualora i membri del nucleo familiare stabiliscano la residenza anagrafica in immobili differenti posti nello stesso comune.

La norma interpretativa proposta punta ad evitare una evidente frattura dei principi costituzionali, sotto il profilo dell'uguaglianza e della capacità contributiva in quanto solo nel caso di coniugi residenti anagraficamente in comuni diversi nessuno dei due potrebbe fruire dell'esenzione IMU prevista per l'abitazione principale.

2. Sanatoria ritardi comunicazione/pubblicazione delibere

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

“Articolo 16 bis. Sanatoria ritardi comunicazione/pubblicazione delibere”

Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che siano comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021.

Motivazione

In deroga alla disciplina che regola i termini per l'invio e la pubblicazione delle delibere di adozione delle aliquote e regolamenti dei tributi comunali, la presente proposta normativa consente, per il solo 2021, di ritenere efficaci le delibere comunque pubblicate sul sito del MEF entro il termine del 30 novembre, indipendentemente dalla data di invio delle suddette delibere da parte dei Comuni.

Già nel corso del 2020 i termini ordinari di inserimento e pubblicazione nel portale del Mef furono rinviati con legge a causa delle note vicissitudini legate all'emergenza sanitaria da Covid-19. La norma proposta considera gli effetti della perdurante emergenza anche nel corso del 2021 e pone rimedio alle difficoltà incontrate da un significativo numero di Comuni nella tempestiva trasmissione al Mef dei provvedimenti tributari, con particolare riguardo alla Tari, così da evitare l'inefficacia di atti che consentono la necessaria copertura dei costi.



3. Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

“Articolo 16-bis. Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria”

In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.

Motivazione

La proposta di emendamento chiarisce che gli enti locali che approvano le delibere tariffarie dei tributi di propria competenza dopo l'approvazione del proprio bilancio di previsione, ma comunque entro il termine di approvazione dei bilanci di previsione, che ordinariamente è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, ma che negli ultimi anni è sempre stato oggetto di proroghe, possono procedere ad una variazione del bilancio per il recepimento delle variazioni tariffarie e non sono obbligati alla riapprovazione del bilancio stesso sulla base delle più complesse procedure previste dall'ordinamento.

Tale emendamento si rende necessario alla luce di orientamenti di alcune Sezioni regionali della Corte dei conti difformi dalla posizione espressa dal Ministero dell'economia e delle finanze che considera sufficiente la variazione del bilancio di previsione, qualora siano state modificate le aliquote e le tariffe dei tributi di competenza degli enti locali posteriormente alla deliberazione del bilancio di previsione dell'ente.

Si precisa che i due provvedimenti (adozione del bilancio e variazione) sono entrambi di competenza dell'organo consiliare, ma differiscono nelle modalità e nelle procedure di approvazione, nonché nella documentazione di supporto e da allegare. La riapprovazione implica passaggi più gravosi, tra i quali l'adozione in giunta dello schema, il deposito e l'approvazione in Consiglio, non richiesti invece in sede di variazione. In ogni caso, le tempistiche previste per una riapprovazione richiedono il doppio dei tempi necessari per una variazione (40 giorni contro 20 circa).

La semplificazione proposta non diminuisce il potere di controllo e decisione spettante all'organo consiliare, anche tenendo conto del fatto che le stesse deliberazioni fiscali, normalmente adottate nell'esercizio del potere regolamentare degli enti locali, sono oggetto di esame da parte del Consiglio stesso.



4. Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

“Articolo 16-bis. Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti”

L'articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: “I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti”.

Motivazione

Il comma 691 della legge 147/20132, prevede attualmente la possibilità di affidare la riscossione della TARI e della tariffa corrispettiva di cui al comma 668, al solo soggetto che “alla data del 31 dicembre 2013” risultava affidatario della gestione della TARES di cui all'art. 14 dl n. 201 del 2011.

L'emendamento proposto mira a risolvere due problemi:

- *il primo è quello di permettere l'affidamento dell'attività di riscossione ed accertamento al soggetto che risulta essere gestore della TARI, nelle varie annualità, senza il vincolo del 31 dicembre 2013. A causa di tale vincolo, infatti, se il contratto in essere al 31 dicembre è scaduto, oppure è cambiato il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, al Comune è preclusa la possibilità di affidamento diretto prevista dal comma 691;*
- *in secondo luogo, la norma si propone di chiarire che la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 può essere riscossa solo dal gestore dei rifiuti. Oggi le norme appaiono contraddittorie, perché il comma 668, disciplinante la tariffa corrispettiva, prevede espressamente che questa è applicata e riscossa dal gestore dei rifiuti, mentre l'attuale formulazione del comma 691 sembra prevedere la facoltatività di tale affidamento.*

Oltre alle esigenze di coordinamento delle disposizioni recate dalla legge n. 147 del 2013 occorre anche considerare che il nuovo metodo rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, prevede, ai fini del riconoscimento dei costi per le inesigibilità due criteri distinti, per la TARI e la tariffa corrispettiva, che si fondano (correttamente) sull'assunto che il primo prelievo è iscritto nei bilanci comunali (si fa riferimento al FCDE) mentre il secondo prelievo è riscosso e gestito dal gestore (si fa riferimento al compimento delle procedure di pignoramento).



5. Atti di accertamento esecutivo del gestore dei rifiuti

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

“Articolo 16-bis. Atti di accertamento esecutivo del gestore dei rifiuti”

L'articolo 1, comma 792, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è così sostituito: “gli enti, i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973”

Motivazione

L'art. 1, comma 792, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede espressamente che anche il gestore dei rifiuti – affidatario della riscossione, ai sensi dell'art. 1, comma 691, legge n. 147 del 2013 – debba emettere gli atti di accertamento esecutivi. Tuttavia, il medesimo comma, alla lettera f) non richiama il gestore dei rifiuti tra i soggetti che si avvalgono della riscossione delle norme del dPR n. 602 del 1973, sicché sorge il dubbio se il gestore dei rifiuti che ha emesso l'atto di accertamento possa internamente concludere tutte le fasi della riscossione coattiva oppure sia costretto ad avvalersi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione o di uno dei concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1992.

L'emendamento proposto mira a rendere autonomi i gestori dei rifiuti affidatari del servizio di riscossione della Tari e della tariffa corrispettiva, permettendogli di completare internamente tutte le fasi della riscossione.

Testo in vigore: art. 1, comma 792, lett. f), legge n. 160/2019

“f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973.”

6. Revisione dei termini di deliberazione TARI

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

“Articolo 16-bis. Revisione dei termini di deliberazione TARI”

1. A decorrere dal 2022, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno

Motivazione

Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione costituisce, come per tutte le delibere di carattere tributario, anche termine tassativo per l'adozione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della Tari-corrispettivo. Il processo di determinazione di tali ultimi provvedimenti



è però condizionato dall'approvazione o presa d'atto dei piani economico-finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (PEF).

Le complessità di formulazione PEF sono accentuate dall'entrata in vigore, a decorrere dal 2020, del metodo ARERA, che comporta rilevanti esigenze di acquisizione di documentazione certificata da parte degli enti di governo degli ambiti ottimali (ATO) o dei Comuni. Queste esigenze, unitamente alle modifiche che provengono dalle deliberazioni ARERA consigliano di determinare in modo stabile un termine specifico per le deliberazioni riguardanti il prelievo sui rifiuti.

La norma proposta permette di disgiungere stabilmente, a decorrere dal 2022, il termine per PEF/tariffe/regolamenti Tari e Tari corrispettivo, fissandolo al 30 aprile di ciascun anno, in modo compatibile sia con la gestione del prelievo che con le complesse attività connesse all'aggiornamento del PEF sulla base dei criteri determinati dall'ARERA.

7. Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate (co.1091, l. 145/2018)

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

“Articolo 16-bis. Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate”

Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da “ed il rendiconto” fino a “18 agosto 2000, n.267, possono” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,”.

Inoltre, alla fine del secondo periodo del medesimo comma 1091, è inserito il seguente periodo: “Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296.”

Motivazione

La proposta rende possibile l'adozione dei programmi di potenziamento ed incentivazione delle attività di recupero dell'evasione sui tributi locali anche ai Comuni che deliberano il bilancio di previsione entro i termini di cui all'art. 151, co.1, ma oltre il termine ordinario del 31 dicembre, quando questo venga prorogato a norma dello stesso comma. Si precisa inoltre che tale possibilità è esercitabile dagli enti che sono in esercizio provvisorio, nel periodo intercorrente dal 31 dicembre fino all'eventuale nuovo termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

Si ritiene infatti che la facoltà in questione debba poter concorrere al processo di formazione delle previsioni anche nei casi indicati evitando una discriminazione che pur costituendo un incentivo all'accorciamento del percorso di approvazione del bilancio, rappresenta tuttavia una incongrua penalizzazione che deriva da difficoltà spesso indipendenti dalla volontà dell'ente.

Viene inoltre abolita la condizione di rispetto dei termini di approvazione del rendiconto e chiarito che le somme che confluiscono nel fondo per l'incentivazione del personale non concorrono al computo ai fini del rispetto dei limiti di legge in materia di salario accessorio.



PACCHETTO MODIFICHE CUP

Le proposte normative di seguito riportate modificano la disciplina del Canone unico patrimoniale

8. Determinazione tariffe massime CUP

Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: *“Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021”*.

Motivazione

La presente proposta normativa inserisce un tetto massimo del 50% – da rapportarsi ai prelievi soppressi per categoria omogenea di prelievo – per la deliberazione delle tariffe del nuovo canone unico patrimoniale, nel rispetto della facoltà di rimodulazione dello schema tariffario già sancita dal comma 817. Inoltre, la disposizione proposta stabilisce che la variazione delle tariffe deve essere operata con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo.

9. Definizione aree comunali

Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni

a) il comma 818 è sostituito dal seguente:

“818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti”;

b) il comma 837 è sostituito dal seguente:

“837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti”

Motivazione

La presente proposta normativa risolve il problema della diversa formulazione prevista, nell'ambito della vigente normativa, tra i commi 818 e 837, e che pone ambiguità in ordine all'individuazione del soggetto attivo del canone patrimoniale tra Comuni e Province.



10. Presupposti del canone

Al comma 819, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

- i) alla lettera a), dopo le parole “suolo pubblico” sono aggiunte le seguenti: “con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio”;
- ii) alla lettera b), la parola “privato” è sostituita con le seguenti: “privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica”.

Motivazione

La norma proposta chiarisce alcuni aspetti particolari dei presupposti applicativi del Canone unico, con la finalità di mettere al riparo da interpretazioni non univoche dell'attuale testo di legge.

Viene in primo luogo esplicitata (punto i) l'esclusione degli aggetti esterni di edifici, generalmente abitativi, quali balconi e bow-window, nonché l'inclusione delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita. In secondo luogo (punto ii), viene chiarito che tra le forme di esposizione pubblicitaria oggetto del Canone rientrano la diffusione di messaggi visivi e acustici (proiezioni e annunci visibili o udibili dalle aree pubbliche urbane).

In ambedue i casi si esprimono in modo più chiaro elementi e presupposti tipici delle fattispecie oggetto del prelievo da Canone unico.

11. Canone relativo alla diffusione messaggi pubblicitari

Al comma 820, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole “del comma 819.” sono sostituite con le parole: “del comma 819, di esclusiva competenza comunale,”

Motivazione

La norma proposta chiarisce che la componente del canone relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari è di sola competenza comunale, in linea con quanto da sempre previsto con il d.lgs. n. 507 del 1993 in materia di prelievo sulla pubblicità locale. Si evitano, quindi, eventuali problemi di duplicazione del canone, in relazione a possibili concorrenze di competenze tra Comuni, Città metropolitane e Province.



12. Modifiche all'apparato sanzionatorio

Al comma 821, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera h) è sostituita con la seguente: "h) in caso di omesso o insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471";

b) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:

"i) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui alla lettera g), ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ove ne ricorrano i presupposti;

"j) la sanzione di cui alla lettera i) è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

"k) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019;

l) l'ente locale può disporre con proprio regolamento l'applicazione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione spontanea o sollecitata del mancato pagamento del canone."

Motivazione

La presente proposta normativa riprende ai fini della modulazione del sistema sanzionatorio, alcuni dei criteri di riferimento previsti in ambito tributario.

13. Rideterminazione canone per infrastrutture di comunicazione (antenne telefonia/telecomunicazioni)

Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "*pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente*" sono sostituite con le seguenti:

"da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (*co-siting*), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento".

Motivazione

La proposta normativa corregge la criticità emersa con la recente introduzione del comma 831-bis nella legge 160/2019, istitutiva del Canone unico. La tariffa forfetaria di 800 euro indipendentemente dalla superficie occupata appare all'evidenza illogica e discriminatoria, nonché gravemente impattante sul gettito dei Comuni, peraltro già determinato con i regolamenti del Canone unico adottati nel 2021.



La norma proposta introduce, invece, forme pur semplificate di commisurazione della tariffa in proporzione della superficie.

Il livello del prelievo su un impianto-tipo, che si può collocare su una superficie di 45 metri quadrati, si manterrebbe al di sotto di 8mila euro, livello significativamente inferiore non solo alle tariffe correntemente applicate dai Comuni anche nel pregresso regime di Cosap/Tosap, ma del valore dell'affitto del sito nel caso di aree private.

